Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **800**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « filosofia ».

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « sociologia dell'educazione ».

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di « chimica delle sostanze organiche naturali », « Impianti dell'industria farmaceutica » e « chimica degli alimenti ».

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Impianti e macchinari farmaceutici » e di « chimica bromatologica » sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **801**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche all'ordinamento didattico vigente;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. III (laurea in giurisprudenza) è soppresso, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, l'insegnamento n. 8 di « diritto coloniale »;

b) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. IV (laurea in scienze politiche) sono soppressi, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, gli insegnamenti n. 10 di « economia coloniale » e n. 11 di « geografia ed etnografia coloniale »;

c) nella tab. V (diploma in statistica) l'insegnamento fondamentale n. 8 di « sociologia generale e sociologia coloniale » assume la denominazione di « sociologia generale »;

d) dall'elenco degli insegnamenti fondamentali della tab. X (diploma di magistero in economia e diritto) è soppresso l'insegnamento di « economia coloniale »;

e) dall'elenco degli insegnamenti complementari della tab. XXXIV (laurea in geografia) è soppresso, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, l'insegnamento n. 7 di « economia coloniale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. **802**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri » di Sapri.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Dante Alighieri », di Sapri (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. **803**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare l'immobile di proprietà dei signori Antonio Calderoni e Nicola Betti, sito in Perugia, via dei Filosofi, consistente in un piano terra ed un piano primo della superficie complessiva di mq. 971, in un piano seminterrato di mq. 39 ed in un'area scoperta di mq. 438,30, distinto in catasto al foglio n. 253, particelle 424 e 790, al prezzo di L. 90.000.000 da destinare a sede di un centro di addestramento professionale per i lavoratori del settore artigiano, alle condizioni ed agli effetti specificati nella deliberazione del 26 aprile 1965 del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **804**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.411.000 disposto dalla signorina Maria de Sanna con testamento olografo del 16 maggio 1943 pubblicato dal notaio Lanciotti di Roma con atto del 17 aprile 1964, repertorio 8321.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **805**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana studi americanistici, con sede in Genova.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, all'Associazione italiana studi americanistici, con sede in Genova, viene riconosciuta la personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **806**.

Estinzione della « Pia istituzione Corridi », con sede in Firenze.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Pia istituzione Corridi », con sede in Firenze, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale E.C.A., con l'obbligo, per quest'ultimo, di provvedere al mantenimento, officiatura e servizio della cappella Corridi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il dott. Filiberto De Angelis, direttore generale nel Ministero delle finanze, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, membro della commissione centrale per le imposte, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Raffaele Molli, ispettore generale nel Ministero delle finanze, è nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dottor Filiberto De Angelis.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1968
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 69

(6784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Letino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1967, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Letino (Caserta) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi Damiano;

Considerato che il predetto funzionario è stato trasferito in altra sede, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Alberto Ruffo, consigliere di 2ª classe, è nominato, con effetto dal 15 giugno 1968, commissario straordinario del comune di Letino, in sostituzione del dottor Luigi Damiano, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7064)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1964.

Istituzione di una nuova soprintendenza ai monumenti della Basilicata, comprendente le province di Potenza e Matera, con sede in Potenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sul riordinamento della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici, la quale, nell'art. 13, dispone, fra l'altro, che « la denominazione e la circoscrizione delle soprintendenze sono fissate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite »;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1964, che istituisce la soprintendenza alle antichità dell'Umbria e la soprintendenza alle antichità della Basilicata;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni unite I, II, III e IV, nelle sedute dei giorni 29 novembre 1963 e 13 gennaio 1964;

Considerata l'urgenza di procedere, intanto, all'istituzione della soprintendenza ai monumenti della Basilicata, rimandando ad un successivo provvedimento la attuazione totale del disposto di legge concernente le istituzioni di nuove soprintendenze e variazioni territoriali delle esistenti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964, è istituita la soprintendenza ai monumenti della Basilicata, con circoscrizione territoriale comprendente le province di Potenza e di Matera.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui all'art. 1, a decorrere dalla stessa data le province di Matera e di Potenza cessano di far parte della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, la cui circoscrizione territoriale, quindi, comprenderà soltanto le province di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1964
Registro n. 41 *Pubblica istruzione, foglio n.* 189

(6807)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1968.

Iscrizione del personale dipendente dall'Ente nazionale risi alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente la iscrizione del personale degli enti di diritto pubblico alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 379, ed in particolare il secondo comma dell'art. 39, concernente l'approvazione ministeriale delle delibere degli enti di diritto pubblico relative all'esercizio della facoltà di iscrivere il personale dipendente alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

Vista la deliberazione adottata il 25 novembre 1965 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi concernente l'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla predetta cassa;

Vista la delibera integrativa adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi il 31 agosto 1966;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi il 25 novembre 1965 di cui alle premesse, integrata da quella in data 31 agosto 1966, con la quale si prevede:

l'iscrizione obbligatoria alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali di tutto il personale assunto in servizio dall'Ente nazionale risi a partire dalla data del presente decreto;

l'iscrizione facoltativa alla predetta cassa di tutto il personale dipendente dall'Ente nazionale risi in attività di servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali cessa il trattamento del particolare fondo di previdenza e, conseguentemente, cessa anche il versamento del relativo contributo.

I trattamenti maturati o le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione del servizio salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi o periodi secondo le normme vigenti per le casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Approvazione di alcuni coefficienti per la trasformazione delle decrescenze del capitale assicurato per il caso di morte, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere l'approvazione dei coefficienti di trasformazione della decrescenza del capitale assicurato in caso di morte;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato i seguenti coefficienti per una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Coefficienti da applicare ai tassi di premio delle tariffe di capitale decrescente annualmente, a premio unico o anno, attualmente in vigore (S.I.M. 1931-1951), per ottenere una diversa decrescenza del capitale assicurato in caso di morte in ragione di 1/nm del capitale iniziale.

Roma, addì 21 giugno 1968

(6615) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Nomina di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Liguria, per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5828 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 7 giugno 1968, n. 10051, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova ha comunicato che la locale camera confederale del lavoro (C.G.I.L.), ha designato quale membro della predetta commissione regionale, in rappresentanza della stessa C.G.I.L. il sig. Fosco Fratini, in sostituzione del sig. Renato Vigo dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Fosco Fratini, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, della C.G.I.L. è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del sig. Renato Vigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(6766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Lanciarini » di Sassocorvaro (Pesaro Urbino) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.59/5/336, in data 7 giugno 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Lanciarini » di Sassocorvaro (Pesaro Urbino) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale di Genova. (Rettifica)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1968, registro n. 11, foglio n. 384, è stato rettificato il quartultimo capoverso delle premesse del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, di approvazione della variante al piano regolatore generale di Genova per l'area compresa tra la via Volta e Mura delle Cappuccine, con la seguente indicazione: « Visto il voto n. 1854, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 dicembre 1965 ».

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(6802)

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Ragusa

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione di Ragusa.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo d'industrializzazione di Ragusa a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(6803)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventuno società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola e miglioramento fondiario coltivatori diretti Aurora, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 9 giugno 1960, repertorio n. 8726;

2) produttori latte di Gavenola e Gazzo, con sede in Gavenola di Borghetto d'Arroscia (Imperia), costituita per rogito Donato in data 11 marzo 1951, repertorio n. 721;

3) di servizi San Bartolomeo del Cervo, con sede in Riva Faraldi di San Bartolomeo del Cervo (Imperia), costituita per rogito Re in data 3 settembre 1964, repertorio n. 37099;

4) edilizia Casa Nostra, con sede in Castelraimondo (Macerata), costituita per rogito Mairsilinin in data 23 settembre 1952, repertorio n. 4450;

5) edilizia Libecio, con sede in Bagnoli di Napoli, costituita per rogito Margarita in data 12 marzo 1961, repertorio n. 3546;

6) edilizia Dolcezza, con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 23 ottobre 1957, repertorio n. 16554;

7) edilizia S. Giovanni - Edilcasa - Autofiloferrotranvieri, con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 14 novembre 1963, repertorio n. 22488;

8) edilizia La Rocchetta, con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 12 marzo 1959, repertorio n. 33066;

9) edilizia Fantasia, con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 23 dicembre 1957, repertorio n. 16555;

10) edilizia Nuova Alba, con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 6 aprile 1963, repertorio n. 35942;

11) edilizia SO.CO.STA., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 28 dicembre 1958, repertorio n. 3433;

12) allevatori pievesi CO.AL.PI., con sede in Città della Pieve (Perugia), costituita per rogito Galafate in data 26 agosto 1965, repertorio n. 504;

13) agrozootecnica S. Michele Arcangelo, con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 18 settembre 1965, repertorio n. 26828;

14) allevatori pietralunghesi, con sede in Pietralunga (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 13 novembre 1965, repertorio n. 27390;

15) Famiglia socialista, con sede in Ravenna, costituita per rogito Betucci in data 23 maggio 1948, repertorio n. 12313;

16) edilizia fra gli impiegati e i dipendenti del Genio civile di Ravenna, con sede in Ravenna, costituita per rogito Gnani in data 12 aprile 1950, repertorio n. 18687;

17) edilizia ACLI, con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 17 aprile 1950, repertorio n. 15995;

18) agricoltori unione coltivatori diretti Casola Valsenio, con sede in Casola Valsenio (Ravenna), costituita per rogito Vicini in data 5 novembre 1961, repertorio n. 2225;

19) edilizia impiegati e operai di Cervia, con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Ferlanti in data 7 gennaio 1951, repertorio n. 2081;

20) edilizia Pace, con sede in Ternix, costituita per rogito Mattiangeli in data 7 maggio 1954, repertorio n. 7680;

21) agricola ACLI fra produttori agricoli di Monticello di Lonigo, con sede in Monticello di Lonigo (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 4 dicembre 1962, repertorio n. 13405.

(6744)

Smarrimento del punzone con marchio « Stella d'Italia » con la scritta « A.N.C.C. »

L'ing. Anzaldo Luigi, nato a Carlentini (Siracusa) il 16 maggio 1928, ha dichiarato di aver smarrito in Milano il punzone con marchio « Stella d'Italia » con su la scritta « A.N.C.C. » (Associazione nazionale per il controllo della combustione).

Se ne da notizia diffidando gli eventuali possessori del punzone smarrito a consegnarlo alla sezione A.N.C.C. di Milano, via Donatello n. 30.

(6801)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Il Reduce », con sede in Macerata

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1968, il dott. Enzo Bilardo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Il Reduce », con sede in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 31 agosto 1945, rep. 16162, in sostituzione del sig. Nocelli Vinicio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6798)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Consorzio dettaglianti alimentari acquisti collettivi », con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1968, il dott. Enzo Bilardo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Consorzio dettaglianti acquisti collettivi », con sede in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 2 gennaio 1947, rep. 17392, in sostituzione del sig. Piero Lazzarini, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(6799)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorsi a sette posti di operaio di prima, seconda e terza categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961 n. 1668, relativo alla istituzione della pianta organica del personale salariato del Ministero della sanità;

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 482, concernente modifiche alla pianta organica del personale salariato di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili di guerra ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 367, agli invalidi civili ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, agli invalidi del lavoro ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e ai sordomuti ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Tenuto conto delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Tenuto conto delle disposizioni sull'assunzione obbligatoria al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1258, nonchè delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Considerato che nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità sono attualmente disponibili un posto nella prima categoria, due posti nella seconda categoria e quattro posti nella terza categoria;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a sette posti di operaio in prova nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della sanità:

1) Concorso ad un posto di operaio in prova di 1ª categoria (specializzato, ex coeff. 167) con la qualifica professionale di: collaudatore motorista « M ».

2) Concorso a due posti di operaio in prova di 2ª categoria (qualificato, ex coeff. 157) così ripartiti:
n. 1 motorista « OP »
n. 1 idraulico « OP »

3) Concorso a quattro posti di operaio in prova di 3ª categoria (comune, ex coeff. 151) così ripartiti:
n. 2 manovali specializzati « OP »
n. 1 fotogrammetrista riproduttore « AO »
n. 1 elettricista: circuista elettrico « AO »

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35 o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

3) aver conseguito la licenza di 5ª elementare;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368;

6) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi;

7) aver assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti. La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui al n. 2) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1950, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i profughi della Giordania, dell'Iraq, di Israele, del Libano, della Nigeria, della Repubblica Araba Unita, della Repubblica Araba Siriana e della penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967), per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni.

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'rt. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40.

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione del personale;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Riserva di posti

In applicazione dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90, 1/3 dei posti messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 ad eccezione del limite massimo di età.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della citata legge nel concorso per la terza categoria 1/2 dei posti è riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema esemplificativo allegato, e, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV - entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della sanità dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della sanità.

Gli aspiranti dovranno precisare nelle domande a quale dei concorsi indicati nel precedente art. 1 intendano partecipare.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei suddetti concorsi dovranno presentare o far pervenire distinte domande.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il titolo che dà diritto alla equiparazione;

d) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

f) il possesso della licenza della V classe elementare;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni dovranno dichiararlo.

In particolare gli operai dello Stato devono indicare nella domanda l'amministrazione e la categoria di appartenenza.

Gli ex salariati non di ruolo dovranno indicare l'amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

Dalla domanda dovrà altresì risultare:

1) la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

2) l'indirizzo al quale si richiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 671.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I concorsi per i posti di operaio di prima e seconda categoria si svolgono mediante una prova d'arte o esperimento pratico che consiste in un saggio di lavoro con cui il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico è eseguita alla presenza della competente commissione esaminatrice la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno di essi un punto di merito, espresso in ven-

tesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e ai requisiti di realizzazione pratica dimostrati nella esecuzione del saggio di lavoro loro assegnato.

La durata della prova è stabilita da ciascuna commissione esaminatrice in relazione al tipo di lavoro da eseguire.

La prova d'arte o esperimento pratico non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 14/20.

Le prove d'arte o esperimenti pratici si svolgeranno nelle sedi, negli istituti e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico.

I candidati ammessi alla prova d'esame dovranno presentarsi a sostenerla, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Il concorso a posti di operaio di terza categoria verrà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

A tale scopo i concorrenti dovranno produrre tutti i documenti che ritengono utili ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli stessi.

I titoli che pervengono dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

La commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di operaio di terza categoria, nella prima adunanza, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti dei candidati con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti ai posti della prima e seconda categoria, e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti ai posti della terza categoria saranno nominate con successivo decreto distinte commissioni esaminatrici, a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Espletata la prova d'arte dei concorsi per operaio di prima e seconda categoria e valutati i titoli dei concorrenti ai posti di terza categoria, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Per i candidati classificatisi a parità di merito si applicano le preferenze previste dallart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Si applicheranno altresì le precedenze previste per legge.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti ai posti di prima e seconda categoria che abbiano superato l'esperimento pratico ed i concorrenti ai posti di terza categoria inclusi nella relativa graduatoria di merito, che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - entro il termine perentorio di giorni 15, a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra -, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certifi-

cato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli organi e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

Coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, su prescritta carta da bollo in conformità al modello di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

q) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dalla comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo dell'autorità militare.

Nei concorsi ai posti di prima e di seconda categoria, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori precederanno a parità di merito, nelle graduatorie, i candidati esterni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

I suddetti titoli dovranno essere prodotti unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta.

Art. 10.
Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie dei predetti concorsi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Documenti che devono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV - entro il termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere alla quale si riferisce il concorso; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare l'attitudine al servizio.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre;

6) titolo di studio o copia autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre una copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, salvo che non sia stato presentato per i fini contemplati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

I suddetti documenti dovranno pervenire unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta.

Art. 12.

Nomina dei vincitori dei concorsi

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato dal Ministro.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coefficiente stabilito per la categoria di appartenenza, oltre le altre competenze accessorie, nonchè le indennità come per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1968
Registro n. 6, foglio n. 305

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) nato a . . . . provincia di . . . il . . . (giorno mese ed anno) residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di ruolo di prima o seconda o terza categoria in prova, con a qualifica di . . . . presso il Ministero della sanità.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche agli altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue):

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . posti con qualifica di . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano, ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di 21 anni): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso della licenza di quinta elementare, conseguita presso la scuola di . . . . . in data . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) con riguardo agli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . .); non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . .; ovvero, perchè riformato o rivedibile);

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ., ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ., ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) (per i partecipanti al concorso ad operaio di 3ª categoria) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: . . . .

Li 1968

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(La firma dovrà essere autenticata).

(6136)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la difesa;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di meccanica razionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « meccanica razionale ».

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in fisica, ingegneria (nei vari indirizzi), matematica, matematica e fisica;

c) avere compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed indicante esattamente le generalità dell'aspirante, dovra essere indirizzata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) e pervenire non oltre il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione

o, in caso diverso,

7*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, oltre quella francese, per l'esame orale obbligatorio.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

il comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, presidente;

il professore dell'Accademia aeronautica titolare della cattedra di meccanica razionale, membro;

tre professori scelti fra gli ordinari, di meccanica o discipline affini, di università o di istituto superiore o dell'Accademia aeronautica, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingue estere.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di meccanica razionale o nella esposizione critica di una delle teorie relative ad argomenti di meccanica razionale che costituiscono oggetto del relativo corso per il biennio di ingegneria.

La prova orale comprenderà un colloquio su argomenti di meccanica razionale, la lettura e la traduzione in italiano dal francese e dalla lingua indicata dal candidato di passi concernenti la meccanica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione esaminatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo con firma autenticata secondo le modalità del precedente articolo 3, od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937:

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s)*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

u) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

v) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove si tratti di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione), entro il termine perentorio — a pena di decadenza — di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400 (per i soli candidati di sesso maschile):

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o i militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, certificato di esito di leva.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

7) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se limperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, se già non presentata per altro titolo nello stesso concorso.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di meccanica razionale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1968
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 141

(6175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e a tre borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1968 un concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole tecniche industriali e gli istituti tecnici femminili, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I - e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1967-68 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nella azienda e nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente della azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul capitolo 2053 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ELKAN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968
Registro n. 54 *Pubblica istruzione, foglio n.* 121

(7021)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre stesso anno, registro n. 30, foglio n. 103, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato. bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1967, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Membri

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Mastrolilli dott. Vittorio, direttore di divisione nel suddetto ruolo;

Bagnini dott. Giovanni, direttore di divisione nel sopraindicato ruolo;

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione nel surriferito ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1968
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 42

(6778)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 21915 in data 21 marzo 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 25912 in data 29 maggio 1967, con il quale venne costituita la commissione-giudicatrice del concorso;

Visto il decreto n. 29150/65 del 22 maggio 1968, con il quale venne sostituito un componente della commissione;

Considerato che il dott. Bonaventura Costabile, componente la predetta commissione, per impegni d'ufficio è impedito a partecipare ai lavori della commissione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n 296;

Decreta:

Il dott. Guido Contardi, vice prefetto ispettore, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1965, in sostituzione del dott. Bonaventura Costabile.

Chieti, addì 1° luglio 1968

Il medico provinciale: SOLLECITO

(6718)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.